



ACRU

Associazione Collegi e Residenze Universitarie

STATUTO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

È costituita l'Associazione Collegi e Residenze Universitarie "ACRU".

L'Associazione ha sede in Roma. Può aprire anche altre sedi operative sia in Italia che all'estero.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2 - SCOPO SOCIALE

L'Associazione riunisce i Collegi e le Residenze universitari, che, caratterizzando la loro peculiare azione per l'attenzione e la cura dell'educazione e della formazione integrale, culturale, umana e religiosa degli studenti universitari, perseguono le finalità indicate nella Charta dei Collegi Universitari di ispirazione cristiana.

L'Associazione, senza scopo di lucro, si propone di promuovere la collaborazione dei Collegi, delle Residenze universitari e degli aderenti con le Istituzioni che si occupano di diritto allo studio universitario, in particolare, con il Ministero competente, la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, le Regioni, le Università e gli altri Enti di ricerca.

L'Associazione rappresenta gli interessi dei Collegi delle Residenze universitari e degli aderenti nei rapporti con le suddette istituzioni, sostiene la collaborazione reciproca e promuove la qualificazione dell'offerta formativa. Predisponde apposite convenzioni, alle quali i singoli associati possono aderire, le quali, senza comportare oneri finanziari a carico degli associati stessi, siano finalizzate al riconoscimento del ruolo



Statuto 1/14

ACRU

segreteria@acru.it

Codice Fiscale 97541780587



Associazione Collegi e Residenze Universitarie

sociale, culturale ed educativo, svolto anche per garantire il diritto allo studio.

Il perseguimento degli obiettivi comuni viene realizzato salvaguardando l'autonomia organizzativa, gestionale ed educativa di ciascun soggetto aderente all'Associazione.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione può promuovere ed organizzare convegni, conferenze, seminari di studi e di aggiornamento nonché conservare, pubblicare e divulgare i risultati delle iniziative intraprese così come opere di documentazione e informazione. L'Associazione può contribuire allo studio e alla stesura di normative e di linee guida collaborando con gli Enti ed Istituzioni preposte partecipando anche a Commissioni e Gruppi di lavoro appositamente costituiti.

L'Associazione opera in costante collegamento con l'Ufficio Nazionale per l'educazione, la scuola e l'università (UNESU) della Conferenza Episcopale Italiana (CEI).

L'Associazione potrà costituire propri uffici, dotarsi di mezzi propri, aderire e partecipare alla costituzione e formazione dei consorzi, di altre associazioni e di iniziative compatibili con le finalità associative e statutarie.

L'Associazione può partecipare a bandi e a progetti anche miranti all'ottenimento di finanziamento pubblico e privato sia in ambito nazionale che internazionale ed in particolare a finanziamenti dell'Unione Europea.

Alla Associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle ad esse accessorie per natura, in quanto integrative delle stesse, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs n. 460/1997, leggi successive e regolamenti ministeriali connessi ove applicabili.

ARTICOLO 3 - ADERENTI

Possono richiedere l'adesione all'Associazione come soci i Collegi, le Residenze, i Convitti, i Pensionati, le Case di accoglienza, le Associazioni, le Fondazioni, le Cooperative e i Consorzi di Collegi per studenti universitari, che aderiscono allo scopo sociale dell'Associazione per



Statuto 2/14

ACRU

segreteria@acru.it

Codice Fiscale 97541780587



Associazione Collegi e Residenze Universitarie

espressa dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore o persona appositamente delegata.

Sulla domanda di adesione alla Associazione decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo, che determina le procedure di adesione.

3.1. I Soci

I soci dell'Associazione possono essere Singoli o Collettivi.

Sono soci Singoli quando sono costituiti da un collegio, da una residenza o in genere una struttura.

Sono soci Collettivi quando sono costituiti da più collegi, più strutture o più residenze aggregate in Associazioni, Fondazioni, Cooperative o Consorzi di Collegi. La qualità di Socio si intende attribuita a tali aggregazioni.

3.2. Quote sociali

Ogni Socio è tenuto a versare all'Associazione la quota annuale.

L'importo della quota è indicato dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.

L'Associazione si impegna a comunicare a tutti i propri iscritti il nuovo importo della quota associativa avvalendosi anche di mezzi di comunicazione quali telefax e posta elettronica.

La quota di associazione deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Segretario Generale cura la riscossione delle quote e degli importi eventualmente dovuti all'Associazione dandone rendiconto al Consiglio Direttivo e segnalando a tale organo i nominativi dei soci morosi.

Il versamento della quota al tempo dovuto è condizione sine qua non per l'esercizio dei diritti conferiti dalla qualità di Socio dell'Associazione, specificati in seguito.

Esso è anche condizione essenziale per la richiesta di Assemblee straordinarie o per partecipare validamente alle Assemblee.



Statuto 3/14

ACRU

segreteria@acru.it

Codice Fiscale 97541780587



Associazione Collegi e Residenze Universitarie

3.3. Diritti e doveri dei Soci

Il comportamento del Socio deve essere coerente con gli scopi dell'Associazione, rispettare i deliberati dei suoi organi, collaborativo nella sua attività ed eticamente corretto nei rapporti con gli altri Soci.

Tutti i Soci in regola con i versamenti della quota associativa hanno diritto:

- a partecipare all'attività sociale nei modi stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti;
- a ricevere gratuitamente o a condizioni di favore le pubblicazioni edite dall'Associazione nonché ad usufruire di tutte le condizioni ottenute dall'Associazione a seguito di convenzioni con altri Enti, Organismi, e Istituzioni;
- a votare in Assemblea e sostenere candidature;
- a proporsi quali candidati alle cariche sociali elettive.

3.4. Diritto di voto

Sono ammessi al voto e possono essere eletti tutti i Soci Singoli e Collettivi in regola con il versamento della quota associativa.

È espressamente esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

I Soci in regola con il versamento della quota associativa godono del diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto Associativo e dei regolamenti. I Soci, Singoli e Collettivi, partecipano di diritto alle elezioni per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, avendo diritto ad un voto ciascuno.

3.5. Perdita della qualifica

La qualifica di Socio si perde:

- per recesso volontario del Socio da notificare con lettera raccomandata a.r. al Presidente; il recesso opera alla scadenza del sessantesimo giorno del ricevimento della sua comunicazione;
- per morosità, qualora quest'ultima si protragga per oltre un semestre decorrente dal termine ultimo stabilito per il pagamento della quota sociale annuale. Il provvedimento di decadenza viene notificato al Socio



Statuto 4/14

ACRU

segreteria@acru.it

Codice Fiscale 97541780587



Associazione Collegi e Residenze Universitarie

moroso con lettera raccomandata a.r. dal Presidente dell'Associazione, previo parere conforme del Consiglio Direttivo; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso al Consiglio Direttivo. Il ricorso deve essere notificato al Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata a.r. entro il termine perentorio di 30 giorni dall'avvenuta ricezione del provvedimento di decadenza. La decisione del Consiglio Direttivo è definitiva;

- per esclusione: ogni Socio può essere dichiarato escluso qualora venga meno ai doveri sociali o svolga attività in contrasto con gli scopi e finalità dell'Associazione. La contestazione dei motivi che danno luogo alla proposta di esclusione deve avvenire per iscritto, con lettera raccomandata a.r., dal Presidente dell'Associazione al Socio trasgressore, previo parere conforme del Consiglio Direttivo. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della lettera raccomandata a.r. di contestazione il Socio trasgressore può presentare per iscritto al Consiglio Direttivo le sue eventuali giustificazioni e difese. Nel caso in cui le giustificazioni addotte dal Socio trasgressore non siano ritenute valide o le stesse siano state presentate oltre i termini sopra specificati il Socio viene dichiarato temporaneamente sospeso con effetto immediato in attesa che la proposta di esclusione venga sottoposta all'Assemblea immediatamente successiva alla data del provvedimento di sospensione; il Socio escluso non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Le notifiche possono anche essere inviate a mezzo mail PEC (posta elettronica certificata).

ARTICOLO 4 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- il Vice Presidente



Statuto 5/14

ACRU

segreteria@acru.it

Codice Fiscale 97541780587



Associazione Collegi e Residenze Universitarie

- il Segretario Generale
- il Comitato Scientifico
- il Revisore unico
- il Collegio dei Probiviri

ARTICOLO 5 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Segretario Generale.

Ogni aderente partecipa in proprio o per delega singolarmente e dispone di un voto; il partecipante può tuttavia farsi accompagnare da un solo altro soggetto.

Il Direttore dell'Ufficio Nazionale per l'educazione, la scuola e l'università (UNESU) della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) o suo delegato, vi partecipa di diritto senza facoltà di voto.

5.1. Assemblea ordinaria

All'Assemblea ordinaria compete:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo;
- b) eleggere il Collegio dei Probiviri;
- c) approvare il codice deontologico predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) approvare il budget annuale e il bilancio consuntivo;
- e) approvare linee di indirizzo sull'attività dell'Associazione;
- f) deliberare in materia di esclusione del Socio.

5.2. Assemblea straordinaria

All'Assemblea straordinaria compete:

- a) approvare le modifiche statutarie;
- b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- c) nominare uno o più liquidatori in caso di scioglimento dell'Associazione.



Statuto 6/14

ACRU

segreteria@acru.it

Codice Fiscale 97541780587



Associazione Collegi e Residenze Universitarie

5.3. Norme generali

L'Assemblea ordinaria dell'Associazione deve essere convocata almeno una volta all'anno. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno e il luogo anche diverso dal comune in cui ha sede l'Associazione, purché in Italia, da inviarsi almeno sette giorni prima della data stabilita per l'Assemblea, anche via mail o fax.

L'Assemblea ordinaria deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea, che non può tenersi nel medesimo giorno della prima, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi nel numero gli astenuti.

È ammesso il voto per delega; ogni associato può rappresentare sino ad altri due associati, che gli abbiano conferito delega per iscritto.

È ammessa la possibilità che l'Assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

L'Assemblea si reputa tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario Generale.

È ammessa la possibilità di convocazione della Assemblea ordinaria e straordinaria nello stesso giorno.

5.4. Modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione

Le modifiche dello statuto, che non siano dettate da esigenze di adeguamento normativo, devono essere approvate in ogni caso dall'Assemblea straordinaria con la partecipazione della maggioranza degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.



Statuto 7/14

ACRU

segreteria@acru.it

Codice Fiscale 97541780587



Associazione Collegi e Residenze Universitarie

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ARTICOLO 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di persone fisiche con un minimo di cinque e un massimo di 13, elette dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, che deve comunque essere dispari.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio è convocato almeno due volte all'anno dal Presidente e quando ne è fatta richiesta da almeno due/terzi dei consiglieri.

Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea.

Il Consiglio può delegare alcuni dei propri poteri gestionali al Presidente, al Vice Presidente o ad uno o più consiglieri, fissandone i limiti nell'atto di delega.

Il Consiglio elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario Generale.

Il Consiglio Direttivo nomina il Revisore unico.

Il Consiglio approva regolamenti per determinare procedure amministrative.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti decide il voto del Presidente o di chi presiede la riunione del Consiglio.

L'incarico dei componenti del Consiglio Direttivo è privo di compenso.

Il Direttore dell'Ufficio Nazionale per l'educazione, la scuola e l'università (UNESU) della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) o suo delegato, vi partecipa di diritto senza facoltà di voto.



Statuto 8/14

ACRU

segreteria@acru.it

Codice Fiscale 97541780587



Associazione Collegi e Residenze Universitarie

Se viene meno la minoranza dei membri, il Consiglio Direttivo coopta i sostituti tra i Soci che ne abbiano la titolarità, salvo che il Consiglio Direttivo determini di proseguire con numero conseguente alle dimissioni.

Se durante il mandato del Consiglio viene meno la maggioranza dei consiglieri, questo comporta la decadenza del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo così rimasto deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e dura in carica per gli atti indifferibili.

ARTICOLO 7 - PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica fino alla scadenza in ogni caso del Consiglio Direttivo che lo ha nominato ed è rieleggibile non oltre due ulteriori mandati consecutivi.

Il Presidente rappresenta anche in giudizio l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione stessa. Egli presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente o il Consigliere più anziano di età.

Il Presidente può rilasciare procura o deleghe ad altri Consiglieri o terzi per il compimento di singoli atti.

ARTICOLO 8 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti su proposta del Presidente, dura in carica fino alla scadenza in ogni caso del Consiglio Direttivo che lo ha nominato ed è rieleggibile non oltre due ulteriori mandati consecutivi.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed è dotato degli stessi poteri.

L'intervento del Vicepresidente è prova nei confronti di terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.



Statuto 9/14

ACRU

segreteria@acru.it

Codice Fiscale 97541780587



Associazione Collegi e Residenze Universitarie

ARTICOLO 9 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti su proposta del Presidente, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue attività e in particolare tiene i registri dei soci, i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, del Comitato Scientifico, predispone il budget e il bilancio e quanto appositamente delegato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico, composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, compreso il Presidente, è organo consultivo della Associazione ed è facoltativo.

Spetta al Consiglio Direttivo stabilire il numero dei componenti e la loro nomina tra personalità di rilievo del mondo educativo, accademico, scientifico e manageriale nazionale ed internazionale.

I componenti del Comitato scientifico rimangono in carica quattro anni, salva la possibilità di revoca per gravi e comprovati motivi da parte del Consiglio Direttivo, e di dimissioni.

Il Comitato scientifico contribuisce a proporre le linee guida dell'attività dell'Associazione, valida ove richiesto le scelte di carattere strettamente culturale dell'Associazione esprimendo il proprio parere in merito alle tematiche di volta in volta oggetto dell'attività di questa e sottoponendo all'attenzione del Consiglio Direttivo le iniziative che ritiene utili al conseguimento dello scopo dell'Associazione. Si riunisce almeno una volta all'anno.

Il Comitato Scientifico si reputa validamente costituito allorquando sia stata regolarmente nominata la maggioranza dei suoi componenti.

L'incarico dei componenti del Comitato Scientifico è gratuito.

ARTICOLO 11 - REVISORE UNICO

Il controllo legale dei conti e la vigilanza contabile ed amministrativa



Statuto 10/14

ACRU

segreteria@acru.it

Codice Fiscale 97541780587



Associazione Collegi e Residenze Universitarie

sull'andamento dell'Associazione è esercitata dal Revisore unico.

Il Revisore unico è nominato dal Consiglio Direttivo tra i soggetti iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Il Revisore unico dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. I compiti e le attribuzioni dell'Organo di Vigilanza sono disciplinate dalle norme vigenti.

ARTICOLO 12 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea dei Soci.

Qualsiasi Socio con una anzianità di associazione di almeno 4 anni consecutivi può candidarsi all'elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione del Codice Deontologico. Il Collegio dei Probiviri, in carica per 4 anni, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri Organi sociali.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

ARTICOLO 13 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio finanziario dell'Associazione dura un anno, coincide con l'anno solare e chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve fedelmente rispecchiare la gestione economico finanziaria dell'Associazione e comprendere anche la gestione dei fondi costituenti l'intero patrimonio sociale. Il bilancio deve essere sottoposto alla approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci entro e non oltre il



Statuto 11/14

ACRU

segreteria@acru.it

Codice Fiscale 97541780587



Associazione Collegi e Residenze Universitarie

primo semestre di ogni anno. Il bilancio deve essere corredato da una relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento della gestione sociale.

Il bilancio evidenzia le attività commerciali eventualmente svolte dall'Associazione, comunque in via non prevalente e conformemente alla natura non profit dell'Associazione.

Le scritture contabili, ove tenute, devono essere poste in essere nel rispetto dell'articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture contabili degli enti non commerciali, come modificato dall'articolo 8 del D.Lgs. 460/1997.

ARTICOLO 14 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è formato:

- dal fondo di dotazione iniziale
- dalle quote associative;
- da contributi ed elargizioni in favore dell'Associazione;
- da valori, mobili ed immobili, che comunque vengano in titolarità ed in possesso dell'Associazione;
- da somme incassate a qualsiasi titolo;
- dagli interessi attivi;
- dalle somme accantonate in attesa del loro utilizzo.

Il patrimonio con ogni suo incremento ed accessione è indivisibile fra i Soci. In caso di cessazione di rapporto associativo dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione né pretendere la quota proporzionale.

Il Patrimonio sociale può essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività sociali e non può essere distribuito, neppure in modo indiretto, agli associati. Finché dura l'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.



Statuto 12/14

ACRU

segreteria@acru.it

Codice Fiscale 97541780587



Associazione Collegi e Residenze Universitarie

ARTICOLO 15 - NOMINA ED ELEZIONI

Sono eleggibili alla carica di Consigliere e di Proviviri i soli Soci in regola con il pagamento della quota associativa. Trenta giorni prima della data fissata per le elezioni, il Segretario Generale invita per iscritto tutti i membri dell'Associazione a presentare formalmente la loro candidatura in forma scritta.

Le candidature devono pervenire dieci giorni prima della data delle elezioni alla Segreteria Generale, la quale, a sua volta, le rende note comunicandole anche per via telematica cinque giorni prima della data dell'Assemblea.

ARTICOLO 16 - SCIoglIMENTO

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea che delibera lo scioglimento o accerta la causa di scioglimento, nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e le regole di funzionamento nel caso di organo collegiale.

Eventuali fondi che residuano saranno devoluti ad altri Enti individuati dall'Assemblea tra quelli operanti per finalità analoghe o per fini educativi - culturali, di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 17 - CONTROVERSIE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo che dovessero sorgere tra l'Associazione e ciascun socio, ovvero tra gli associati fra loro e altresì quelle promosse dall'organo amministrativo, dal Revisore, dal Collegio dei Proviviri, dai liquidatori o nei loro confronti, eccettuate quelle che per legge non possono comprometersi e sottratte alla disponibilità delle parti e quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite alla decisione di un arbitro unico nominato dal Direttore pro-tempore dell'Ufficio Nazionale per l'educazione, la scuola e l'università (UNESU) della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), nel rispetto dei principi di terzietà ed indipendenza e, nel caso questi non vi provveda, dal Presidente



Statuto 13/14

ACRU

segreteria@acru.it

Codice Fiscale 97541780587



Associazione Collegi e Residenze Universitarie

del Tribunale di Roma.

Il procedimento arbitrale si instaurerà e l'arbitro deciderà in via irrituale, con determinazione contrattuale, e secondo equità.

La presente clausola arbitrale vale anche per il caso della determinazione dell'ammontare della quota eventualmente spettante all'associato uscente, in tutte le ipotesi in cui sia prevista la liquidazione a suo favore.

Le parti si impegnano a dare sollecita e puntuale esecuzione alla decisione arbitrale che sin d'ora riconoscono come espressione della loro volontà contrattuale.

ARTICOLO 18 - NORME DI RINVIO

Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme del codice civile e alle leggi vigenti.

ARTICOLO 19 - NORME TRANSITORIE

- a) Il Presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi il 22 febbraio 2014 a Roma ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
- b) i titolari di cariche sociali, alla data del 22 febbraio 2014, mantengono l'incarico salvo dimissioni o altro personale impedimento;
- c) entro la fine dell'anno 2014 il Consiglio Direttivo provvederà a promuovere le procedure statutarie di rinnovo delle cariche sociali;
- d) in occasione della prima Assemblea ordinaria, successiva alle modifiche adottate con il presente statuto e senza considerare i termini con esse al riguardo introdotti, sarà approvato il bilancio consuntivo dell'anno 2013;
- e) il computo degli anni delle cariche sociali sarà azzerato con le nuove elezioni."



Statuto 14/14

ACRU

segreteria@acru.it

Codice Fiscale 97541780587